

LXXXVIII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto di sette progetti di legge approvati nelle precedenti sedute — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi postali » — Raccomandazione del senatore Alvisi all'art. 8 — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Approvazione di tutti i rimanenti articoli del progetto di legge — Approvazione del progetto di legge: « Prelevamento dalle spese impreviste per danni del terremoto in Liguria e per lo sgombrò straordinario di nevi lungo le strade nazionali » — Proclamazione del risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 3 e $\frac{1}{4}$.

È presente il ministro dei lavori pubblici: più tardi intervengono i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di progetti di legge.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si procede alla votazione a scrutinio segreto dei progetti discussi ed approvati nei giorni scorsi.

(Il senatore segretario Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte per quei signori senatori che non avessero ancora deposto il loro voto.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi postali » (N. 104).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi postali ».

Nella tornata precedente fu chiusa la discussione generale; si passerà quindi alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Art. 1.

La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze per l'interno del Regno è stabilita in cent. 25, oltre quella progressiva di franchitura.

È fatta eccezione pei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di 500 grammi e pei campioni di merci; per tutti i quali oggetti la tassa fissa di raccomandazione sarà di cent. 10.

L'Amministrazione delle poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di taluna di tali corrispondenze, accorda una indennità di L. 25 per quelle sottoposte alla tassa di cent. 25 e di L. 5 per quelle sottoposte alla tassa di cent. 10; nè è tenuta ad altri risarcimenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il servizio delle lettere assicurate con valore dichiarato è esteso a tutti gli uffici del Regno, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente.

È soppresso il riconoscimento dei valori in partenza per parte degli uffici di posta e l'assicurazione sarà fatta per le somme dichiarate dai mittenti.

La responsabilità dell'Amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in stato di perfetta integrità esterna.

(Approvato).

Art. 3.

L'unità di peso sulla quale è regolata la tassa di francatura delle stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili e dei campioni di merci è fissata in 50 grammi; con progressione di 50 in 50 o frazione di 50.

(Approvato).

Art. 4.

È istituita una nuova forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata *biglietto postale*. Esso porta impresso il francobollo ed è fornito dall'Amministrazione delle poste; la tassa è la medesima che per la lettera semplice di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro, sorpassi il peso di 15 grammi, deve essere affrancato per il dippiù con l'apposizione dei necessari francobolli, colla progressione fissata per la lettera.

(Approvato).

Art. 5.

Avranno corso cartoline postali semplici emesse dalla industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.

Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo da cent. 10.

Le cartoline dell'industria privata non debbono portare lo stemma governativo.

(Approvato).

Art. 6.

Le stampe, i libri, le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, affrancati con tariffa ridotta, debbono essere spediti sotto fascia, o in buste aperte o sciolti, col semplice indirizzo scritto sopra. In siffatti pieghi non si possono includere lettere ed altre carte scritte a mano, ad eccezione dei manoscritti che accompagnano e corrispondono alle bozze di stampe, e le fatture o i conti che si riferiscono ai pieghi stessi.

Non può essere fatta, dopo la tiratura, veruna aggiunta, oltre l'indirizzo, sulle fascie, sulle buste o nel testo; tranne:

a) sulle fascie l'indicazione del prezzo, trattandosi di pieghi spediti dal commercio librario o tipografico;

b) sulle fascie, trattandosi di giornali, l'indicazione delle scadenze degli abbonamenti o i residui prezzi da pagarsi;

c) parole di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontispizio di libri e di opuscoli;

d) date, firme, indirizzi ed indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio;

e) cifre indicanti prezzi o valori nei listini;

f) indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza o ringraziamento sui biglietti da visita;

g) correzioni sulle bozze di stampa;

h) nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali diramati dai municipi.

Nel caso di contravvenzione ad uno o ad altro dei divieti espressi nel presente articolo, l'intero piego è assoggettato alla tassa delle lettere non francate, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

(Approvato).

Art. 7.

Il prezzo dei libretti di ricognizione, istituiti coll'art. 10 della legge del 23 giugno 1873, n. 1442 (serie 2^a), è ridotto a centesimi 50 per ciascun libretto di dieci fogli.

Ai titolari di questi possono essere pagati senza altre cautele vaglia di qualunque specie e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati e possono essere consegnati pacchi postali ed oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identità del richiedente.

Cessa ogni responsabilità dell'Amministrazione delle poste pei pagamenti, le consegne e le altre operazioni fatte col ritiro di cedolette firmate da titolari di libretti intestati a quelle date persone e staccate dai libretti medesimi.

Per la consegna delle lettere ordinarie *ferme in posta* basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufficio ne stacchi veruna cedoletta.

(Approvato).

Art. 8.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno e dei titoli postali di credito (nei limiti che anche per questi saranno determinati dal regolamento) è stabilita come segue:

Fino a L. 10	centes. 10
Oltre » 10	fino a L. 25	» 20
» » 25	» 50	» 40
» » 50	» 75	» 60
» » 75	» 100	» 80;

aggiungendo successivamente centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

Pei vaglia però di somme non superiori a L. 25 a favore di sottufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di soli cent. 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Al signor ministro dei lavori pubblici, nell'ultima seduta di ieri l'altro, io ho rivolto qualche osservazione su questo art. 8, parendomi che i poveri, i quali vivono nelle campagne, e che si servono della posta per la trasmissione dei vaglia anche inferiori alle L. 100, siano troppo aggravati da questa tassa, in quanto che 10 centesimi della tassa del vaglia di 10 lire, 20 centesimi del bollo della lettera, formano 30 centesimi.

Di più c'è che se il vaglia cresce di una frazione di 10 lire, la tassa si raddoppia. Dunque non avvi proporzionalità nelle spese in confronto della tenuità del servizio, mentre è gratuita la spedizione del denaro col mezzo delle Banche.

Il signor ministro ha risposto che per le Banche c'è un grande vantaggio, se anche fanno il servizio gratuito dei vaglia, in quanto che le giacenze dei denari che le Banche poi impiegano a frutto sono tali da pagare esuberantemente la spesa del distacco del buono.

Ma per quanto le giacenze degli uffici postali siano minori, si effettuano egualmente gli stessi benefici, per le stesse ragioni.

Però, lasciando questo argomento, al quale spero provvederà l'onorevole ministro nel presentare altro progetto di riforma, e quindi farà ragione di queste mie osservazioni, colgo intanto l'occasione di richiamare la di lui attenzione sopra la conferma d'un fatto, l'altro ieri indicato, che l'onor. Saracco nel 1882 era uno dei componenti la Commissione, credo anzi ne fosse il presidente, relatore Alvisi, sulla riforma della tariffa telegrafica interna e di altri provvedimenti postali.

Ho fatto osservare all'onorevole signor ministro che egli stesso, insieme agli altri colleghi, aveva approvata la relazione, la quale tra le altre cose, per acquietare i ragionevoli timori espressi dal ministro, diceva « che se oggi un ulteriore ribasso porterebbe un disquilibrio nell'entrata » come ha detto l'altro giorno il relatore dell'Ufficio centrale nel manifestare il suo avviso sull'esercizio della telegrafia e della posta, però si potrebbero ottenere non indifferenti risparmi di spesa con opportune riforme; per esempio, colla istruzione del personale per renderlo capace ad assumere entrambe le funzioni, come avvenne in alcuni comuni rurali. E su ciò il ministro ha dato più che soddisfacente la risposta, affermando che è già in corso questa misura e che anzi cerca di estenderla.

Segue la relazione: « Colla riunione in un solo locale degli uffici di posta e di telegrafo ». Ed anche su ciò la risposta dell'onorevole ministro non poteva essere più esplicita e più rassicurante nel fatto.

« Colla fusione delle Direzioni centrali superiori sotto un unico direttore ».

Questa questione potendo esser oggetto di

riforma degli uffici centrali e non essendo argomento della presente discussione, non mi vi fermerò sopra.

Sono lieto di poter far vedere che le osservazioni che aveva fatto in quell'occasione avevano fondamento in una relazione che fu fatta in quell'epoca col concorso e col voto del senatore Saracco e di altri onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onor. senatore Alvisi di aver rammentato ciò che si era detto e scritto or sono sei anni intorno ad un argomento affine a quello che si tratta ora.

Io lo ringrazio non solo di avermelo ricordato, ma mi piace aggiungere che il ministro di oggi ha conservato le stesse opinioni che aveva in quel tempo, e crede che anche la fusione delle due Direzioni centrali delle poste e dei telegrafi possa col tempo essere attuata, imperciocchè i due servizi hanno molte parti comuni ed affini e sarebbe perciò desiderabile che questa fusione si potesse fare.

Se questa fusione possa però aver luogo presto o tardi, è tale cosa che io non potrò dirvi, e per la quale non voglio prendere alcun impegno come l'onorevole Alvisi comprenderà nella sua equità: anzi, per me il problema vuole ancora essere maturamente studiato.

Senatore ALVISI. Ringrazio l'onor. ministro di avere accolto le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Non essendoci altri che chieda la parola, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all'ufficio postale, durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

Quelli tratti su uffici determinati, in caso di smarrimento, possono essere duplicati mediante una soprattassa di cent. 20.

Trascorso il detto periodo, è necessaria la loro rinnovazione, che è ammessa a favore dei

destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una soprattassa di cent. 10; fatta eccezione pei vaglia di cui nell'ultimo capoverso del precedente art. 8.

Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senz'altra spesa. Pei vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

L'Amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, nè rimborsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emissione è devoluto all'erario dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi, tranne con provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale.

(Approvato).

Art. 11.

È affidato all'Amministrazione delle poste l'incarico di fare riscossioni per conto di terzi su titoli da essi presentati, nei modi, con le norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:

a) le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;

b) un diritto di riscossione di cent. 10 per titolo;

c) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.

Le tasse di cui alla lettera a sono pagate

nell'atto della consegna dei titoli; quelle di cui alle lettere *b* e *c* sono prelevate dalle somme riscosse.

I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso, giusta il disposto dell'art. 14, sono rimandati gratuitamente.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione delle poste è responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, nè per mancata riscossione dei medesimi.

Nel caso di perdita di pieghi, contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, una indennità di L. 25.

(Approvato).

Art. 14.

L'Amministrazione stessa potrà con decreto reale essere autorizzata ad assumersi l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.

Dopo tale consegna resterà esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12.

(Approvato).

Art. 15.

I pacchi, ammessi colla legge del 10 luglio 1881, n. 288, serie 3ª, possono essere spediti con dichiarazione di valore ed essere gravati di assegno, colle norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse ordinarie stabilite dall'articolo 3 della menzionata legge, saranno pagati cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore dichiarato.

Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno,

oltre le tasse ordinarie di cui sopra e quella di assicurazione, quando ne sia anche dichiarato il valore, sarà pagata una tassa fissa di cent. 25.

Il rimborso degli assegni sarà fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevate dalle somme riscosse.

(Approvato).

Art. 16.

Il recapito a domicilio è obbligatorio per i pacchi contenenti commestibili e liquidi, con o senza valore dichiarato.

Per tale recapito i mittenti dovranno pagare la tassa di centesimi 25, prevista dall'art. 3 della detta legge del 10 luglio 1881.

(Approvato).

Art. 17.

Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di Banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualità e quantità degli oggetti in essi racchiusi.

Nel caso di dichiarazione falsa o incompleta, si applicherà il disposto del secondo capoverso dell'art. 10 della legge 10 luglio 1881, n. 288.

(Approvato).

Art. 18.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l'Amministrazione delle poste corrisponde agli speditori od a richiesta di essi ai destinatari una somma uguale al valore dichiarato.

Nessuna speciale indennità è dovuta, oltre quella ordinaria di L. 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.

Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto di pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovrà pagare:

a) per i pacchi di valore dichiarato una indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso ed al valore dichiarato stesso;

b) per i pacchi ordinari, con o senza assegno, una indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed all'indennità massima di L. 15.

(Approvato).

Art. 19.

I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni dalla data dell'arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti, che dovranno pagare la tassa di spedizione; fermo rimanendo per i pacchi contenenti merci deperibili il disposto dell'art. 9 § a della legge del 10 luglio 1881, n. 288.

Allorquando, nei casi previsti dall'articolo medesimo, l'Amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, è responsabile soltanto delle somme ricavate, anche nel caso che queste risultino inferiori a quelle dichiarate.

(Approvato).

Art. 20.

Non sono soggetti alla tassa di spedizione, stabilita dall'art. 6 della legge del 10 luglio 1881, i pacchi diretti ad ufficiali, sottufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata, quando questi sieno stati trasferiti in località diverse da quelle ove i pacchi stessi erano indirizzati.

(Approvato).

Art. 21.

È data facoltà al Governo di elevare con decreto reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando ed ove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate dall'art. 1 della legge del 10 luglio 1881; di ammettere pacchi voluminosi, colla sopratassa del 50 per cento, e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di una lira, oltre quella di centesimi 25 per il recapito a domicilio.

(Approvato).

Art. 22.

Per una prima fornitura dei biglietti postali, istituiti coll'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 60,000, che verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1888-89, parte straordinaria.

(Approvato).

Art. 23.

La tassa di francatura dei giornali quotidiani è ridotta a millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi.

Per godere di questa riduzione i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla posta senza fascia e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli uffici postali di destinazione, cui ne spetterà il recapito ai singoli associati.

Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli uffici postali e la tassa di spedizione sarà detratta dal prezzo.

Il regolamento determinerà le altre condizioni, cui è subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

Nulla è innovato per la tassa di francatura e pel modo di spedizione dei giornali non quotidiani, delle altre opere periodiche e dei supplementi, di cui all'art. 2 della legge del 23 giugno 1873, n. 1442.

(Approvato).

Art. 24.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi anteriori, in quanto sieno contrarie alla presente.

(Approvato).

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni

della presente legge e quelle non abrogate delle leggi anteriori sul servizio postale.

Esso provvederà inoltre con un regolamento generale, approvato con decreto reale, alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

La presente legge andrà in vigore dal giorno che sarà determinato col decreto di approvazione del regolamento, di cui nell'articolo precedente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi a suo tempo sottoposto alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione dal progetto di legge: « Prelevamento dalle spese impreviste per danni del terremoto in Liguria e per lo sgombrò straordinario di nevi lungo le strade nazionali » (N. 106).

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si passa ora alla discussione del disegno di legge intitolato: « Prelevamento dalle spese impreviste per danni del terremoto in Liguria e per lo sgombrò straordinario di nevi lungo le strade nazionali ».

Prego i componenti la Commissione permanente di finanza di prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 106).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di lire seicentotredicimila trecento quarantacinque e centesimi trenta (L. 613,345 30) da stanziarsi in aumento al cap. 11 dello stato di previsione del

Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Detta somma verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pel suddetto esercizio finanziario.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi a suo tempo votato a scrutinio segreto.

La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma:

Votanti	70
Favorevoli	45
Contrari	25

(Il Senato approva).

Leva di mare sui nati nel 1868:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare in data 28 agosto 1835:

Votanti	70
Favorevoli	68
Contrari	2

(Il Senato approva).

Concorso della leva di terra all'aumento del Corpo reale equipaggi:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

Maggiore spesa di L. 67,000 dovute alla impresa Basevi per residuo prezzo dei lavori di sistemazione dell'ex-convento di Santa Maria della Vittoria a sede del Comitato e Museo geologico e del Museo agrario di Roma:

Votanti	71
Favorevoli	60
Contrari	11

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per l'acquisto della casa Melzi in Milano e per l'adattamento di essa in servizio degli istituti d'istruzione superiore in quella città:

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	11

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana a Francesco e Luigi Teodoro Di Kossuth:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

Domani, martedì, 10 luglio, adunanza pubblica alle ore 2 pom. precise col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del R. decreto 10 febbraio 1888, n. 5189, sui dazi dei cereali ed altri provvedimenti finanziari:

Modificazioni alle leggi postali:

Prelevamento dalle spese impreviste per danni del terremoto in Liguria e per lo sgombero straordinario di nevi lungo le strade nazionali.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione ai comuni di Montefortino e di Larino di eccedere la media della sovrimposta ai tributi diretti per venticinque anni;

Autorizzazione al comune di Randazzo (Catania) per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione a 122 comuni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione al comune di Pescina per eccedere la media della sovrimposta ai tributi diretti per trent'anni;

Provvedimenti per le strade ferrate complementari.

La seduta è sciolta (ore 6).